



UET 38/18

DIRETTIVA

concernente

la concessione di contributi e mutui a progetti innovativi

Conformemente all'art. 12 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2015 (LSE; CSC 932.100), possono essere promossi progetti di sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi.

Conformemente all'art. 9 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi e mutui a progetti innovativi se questi ultimi contribuiscono al rafforzamento di un settore o alla diversificazione della struttura economica e se rafforzano lo sviluppo e l'interconnessione delle conoscenze.

In questo contesto, con progetti innovativi si intendono progetti che concretizzano nuove idee in prodotti, processi e servizi, della cui applicazione si può ritenere che avrà successo sul mercato, generando in tal modo valore aggiunto e nuovi posti di lavoro o permettendo di conservare posti di lavoro esistenti.

In virtù delle disposizioni di cui sopra, i dettagli vengono disciplinati come segue:

1. Principi generali

Il Cantone promuove lo sviluppo economico sul proprio territorio, in particolare allo scopo di aumentare la competitività e la capacità d'innovazione della piazza economica dei Grigioni, di conservare o di incrementare il valore aggiunto nel Cantone e di assicurare i posti di lavoro esistenti e di crearne di nuovi.

Il progetto è orientato alle esportazioni e tiene conto dello sviluppo sostenibile dell'economia e dello spazio economico secondo aspetti economici, ecologici e sociali.

I progetti innovativi conducono a nuovi prodotti, processi e servizi oppure a una loro sostanziale evoluzione. Queste novità ed evoluzioni contribuiscono a rafforzare il ramo economico corrispondente o il settore corrispondente oppure a dare vita a nuovi rami economici con i quali viene fornito un contributo alla diversificazione della struttura economica.

I progetti innovativi generano sapere. Questo sapere non deve andare a beneficio di una singola impresa soltanto, bensì deve rendere fruibile del potenziale anche per una connessione interaziendale all'interno dello spazio funzionale e contribuire all'accrescimento della competitività. Lo sviluppo e l'interconnessione di sapere possono avvenire scambiando, sviluppando o facendo progredire competenze tramite una collaborazione interaziendale diretta oppure in collaborazione con specialisti quali centri PMI, partner accademici e coach dell'innovazione. In questo modo vengono creati incentivi aziendali allo sviluppo e all'interconnessione di sapere in tutti i settori orientati all'esportazione.

2. Richiedente

Possono di principio presentare una richiesta di promozione tutte le imprese e le istituzioni esistenti, da costituire o da insediare desiderose di attuare progetti degni di promozione, in particolare

- imprese industriali
- imprese orientate alla tecnologia
- fornitori di prestazioni, inclusi fornitori di prestazioni turistiche
- giovani imprese (start-up, spin-off)

Le giovani imprese non generano ancora redditi a copertura delle spese risultanti dall'attività commerciale corrente e i progetti spesso si trovano alla prima fase di sviluppo. Questo tipo di promozioni è associato a un rischio corrispondente.

3. Progetti degni di essere promossi

Sono degni di essere promossi in particolare quei progetti per i quali può essere attesa una commercializzazione di successo e duratura e che

- a) con modelli di business innovativi conferiscono all'impresa o all'istituzione maggiore competitività o valore aggiunto;
- b) generano attività di ricerca e di sviluppo orientate alla tecnologia che conducono a nuovi prodotti e servizi commercializzabili oppure a nuovi processi. "Nuovo" può significare anche una sostanziale evoluzione;
- c) contribuiscono ad aumentare la competitività dell'impresa mediante una creazione di capacità di produzione supplementari per prodotti innovativi;
- d) vengono promossi dalla Confederazione (come ad es. Innosuisse, Fondo nazionale svizzero FNS), tramite un programma dell'Unione europea o da un'altra organizzazione nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- e) soprattutto nel caso di giovani imprese contribuiscono a elaborare modelli di business, a sviluppare prototipi o ad attuare altre attività (come ad es. certificazioni) che rendono possibile l'accesso al mercato.

4. Progetti non degni di essere promossi

Di principio, i progetti non sono degni di essere promossi se

- a) si tratta di progetti nel campo della ricerca di base ovvero che non sono commercializzabili;
- b) si tratta di progetti che vengono sviluppati unicamente nel quadro di un lieve adattamento o di una lieve ottimizzazione di prodotti, processi e servizi esistenti (ad es. progetti volti a prolungare il ciclo di vita);
- c) vengono effettuati investimenti in nuovi impianti e macchine che quali investimento di sostituzione avvengono principalmente allo scopo di ottimizzare i costi (incremento della produttività);
- d) il mercato di sbocco dei prodotti e dei servizi non si trova almeno in misura del 70 per cento al di fuori del Cantone;
- e) sono prossimi rifinanziamenti e rilevamenti di aziende da risanamenti;

- f) sussistono problemi di liquidità;
- g) hanno quale obiettivo lo sviluppo di servizi orientati all'esportazione che tuttavia vengono già offerti nei Grigioni.

5. Inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione

Se i lavori o l'edificazione iniziano prima della decisione di promozione del Cantone, non possono essere concessi contributi e mutui. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, l'istanza competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione.

6. Promozione e calcolo

6.1 In generale

I contributi e i mutui del Cantone sono un complemento al capitale proprio dell'impresa e possono essere concessi da soli o in combinazione con quelli di altri partner di finanziamento esterni. I contributi e i mutui vengono versati in modo riferito al progetto quale finanziamento integrativo una tantum.

I contributi e i mutui ammontano insieme al massimo al 25 per cento dei costi di sviluppo e/o di investimento.

I costi computabili per la realizzazione dei progetti includono sia le prestazioni di sviluppo, sia le infrastrutture necessarie per la valorizzazione di prodotti, quali ad esempio arredi, macchinari, costruzioni e simili.

6.2 Contributi a prestazioni di sviluppo

Il Cantone può versare contributi a favore di attività di ricerca e di sviluppo di imprese. I costi di sviluppo computabili ammontano ad almeno 100 000 franchi.

Il contributo ammonta di regola ad al massimo 500 000 franchi, tuttavia al massimo al 25 per cento dei costi di sviluppo computabili.

Viene auspicato un rimborso dei contributi basato sul successo.

6.3 Contributi per il ricorso a prestazioni TST (assegni per l'innovazione)

Il Cantone può concedere contributi sotto forma di assegni per l'innovazione a imprese che valutano, discutono o sviluppano idee innovative in collaborazione con una scuola universitaria, un'istituzione o un'impresa, riducendo in tal modo deficit di conoscenze o creando le conoscenze necessarie. Con l'assegno per l'innovazione può essere agevolato l'accesso delle imprese al sapere necessario e al suo sviluppo tramite partner di ricerca e altre possibilità di promozione come Innosuisse.

Gli assegni per l'innovazione vengono emessi per un valore massimo di 10 000 franchi per impresa e di regola vengono messi a disposizione della scuola universitaria o dell'istituzione con la quale le imprese coinvolte cercano la collaborazione ai sensi del TST.

A seconda dell'entità del progetto, in casi motivati è anche possibile emettere più assegni per l'innovazione per ciascun progetto.

6.4 Mutui a favore di progetti di investimento

I mutui possono essere concessi per l'infrastruttura necessaria alla realizzazione di un progetto innovativo. Per il calcolo dei mutui fanno stato le seguenti prescrizioni:

- a) Il periodo di validità del mutuo è di 15 anni al massimo.
- b) I costi d'investimento computabili ammontano ad almeno 500 000 franchi per progetto.
- c) Il mutuo ammonta di regola ad al massimo 2 milioni di franchi, tuttavia al massimo al 25 per cento dei costi d'investimento computabili.
- d) Quale garanzia per il rimborso del mutuo deve essere fornito un pegno immobiliare (ad es. un'ipoteca o cartella ipotecaria registrata) o una garanzia equivalente.
- e) Gli ammortamenti vengono effettuati di regola al più tardi a partire dal secondo anno a rate costanti.
- f) I mutui devono essere soggetti a interessi.

Il tasso d'interesse per mutui cantonali viene fissato annualmente per il 1° gennaio con decisione del Dipartimento delle finanze e dei comuni e adeguato di conseguenza per i mutui in corso. Per determinare le condizioni d'interesse ci si basa sulla

rendita dello SBI generale (Swiss Bond-Index) con giorno di riferimento al 1° gennaio, al quale viene aggiunto un supplemento dello 0,25 per cento. Il tasso d'interesse ammonta almeno allo 0,25 per cento.

Di norma, per il periodo di validità del mutuo non possono essere distribuiti utili, né possono essere effettuati versamenti agli azionisti in assenza di una relativa prestazione. Se vengono comunque distribuiti utili, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari al 50 per cento dell'importo distribuito.

7. Evasione della domanda e versamento

7.1 Contributi

Tutte le richieste di promozione vengono presentate all'Ufficio dell'economia e del turismo (UET) e valutate dall'UET. All'occorrenza, l'UET può chiedere un secondo parere a esperti. I costi per esami esterni o secondi pareri vengono assunti dall'UET.

In caso di valutazione positiva, l'UET prepara la richiesta di concessione di un contributo a destinazione dell'istanza competente per la decisione. I dettagli relativi a versamento, pietre miliari e a un'eventuale obbligo di rimborso sono disciplinati in un accordo sui contributi.

7.2 Mutui

Tutte le domande vengono presentate all'UET e valutate dall'UET. All'occorrenza, l'UET può chiedere un secondo parere alla CF OST-SUD cooperativa di fideiussione per PMI. I costi di questo esame vengono assunti dall'UET.

In caso di valutazione positiva, l'UET prepara la richiesta di concessione di un mutuo a destinazione dell'istanza competente per la decisione. I dettagli relativi a versamento, pietre miliari, interessi e ammortamenti sono disciplinati in un contratto di mutuo.

8. Documentazione per l'esame della domanda

Per l'esame della domanda, all'UET devono essere presentati un business plan per i prossimi tre – cinque anni, dal quale risultino in modo chiaro le prospettive di successo del progetto. Esso contiene in particolare:

- indicazioni relative a strategia, organizzazione, prodotti e mercati
- bilancio previsionale, conto economico previsionale e conto dei flussi di capitale
- indicazioni relative ai costi di sviluppo/d'investimento del progetto da finanziare
- indicazioni relative al finanziamento previsto e alla garanzia del fabbisogno di capitale
- ultimi due conti annuali incluso il rapporto di revisione (se disponibili)
- copie degli accordi di finanziamento stipulati con investitori, banche, società di leasing e terzi in relazione al progetto.

Le giovani imprese (start-up, spin-off) devono di regola presentare inoltre la seguente documentazione concernente le persone coinvolte in misura determinante:

- curriculum vitae personale
- dichiarazione d'imposta privata (soprattutto quando le prospettive di successo del progetto dipendono da una sola persona o quando deve essere stimato il valore di una fideiussione solidale)
- estratto recente del registro delle esecuzioni

È esplicitamente fatta salva la richiesta di ulteriori documenti.

9. Controllo e rimborso

L'UET controlla il rispetto degli oneri e delle condizioni formulati nella decisione di promozione nonché la solvibilità delle aziende sostenute. Esso adotta provvedimenti nell'interesse dell'azienda sostenuta e necessari per evitare perdite.

Conformemente all'art. 46 della legge sulla gestione finanziaria del 19 ottobre 2011 (LGF; CSC 710.100), in caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni i mutui e i contributi devono essere adeguatamente ridotti o ne deve essere chiesto il rimborso. I mutui e i contributi percepiti ingiustamente oppure destinati ad altro scopo devono essere rimborsati con gli interessi. I dettagli vengono disciplinati nel quadro della decisione di promozione o tramite accordo di mutuo o sui contributi separato.

9.1 Contributi

Se gli obiettivi fissati nel quadro della decisione di promozione non vengono raggiunti o gli oneri fissati non vengono soddisfatti, il versamento dei contributi del Cantone può venire sospeso con effetto immediato e può essere preteso il rimborso dei contributi già versati.

9.2 Mutui

Se un debitore viola il contratto di mutuo, il Cantone può disdire il contratto, ossia revocare la decisione di promozione, una volta trascorso inutilizzato un termine per rimediare a questo comportamento contrario alle condizioni ancorate nel contratto.

10. Entrata in vigore

La presente direttiva vale dal 1° gennaio 2019.

11. Informazione

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 16 novembre 2018

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
PUBBLICA E SOCIALITÀ**

Il Direttore:

sig. Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato